

– PARTE SPECIALE O –
REATI AMBIENTALI

REATI AMBIENTALI

1. I reati ambientali sono richiamati dall'articolo 25 undecies del d.lgs. 231/2001

Norme in materia ambientale (Art. 256, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate

dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- Non corretto smaltimento di rifiuti o materiale dannoso per l'ambiente che possa dar luogo a reati di natura ambientale - Processo di gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti

3. Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- Individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell'attività Bancaria.
- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.
- Il Regolamento generale deve prevedere l'attribuzione della responsabilità ad un'unità organizzativa che ha il compito di interfacciarsi con le società esterne cui è deputata la gestione dei rifiuti.
- I controlli chiave implementati dalla banca, con riferimento a ciascuna attività sensibile, per fronteggiare i rischi rilevati in ambito di tutela ambientale:
- Definire le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es.: modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);
- Garantire la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione / formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione);
- Assicurare la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento);
- Prevedere monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione, anche

amministrativa, dei rifiuti (es. Tenuta registri rifiuti, compilazione del MUD e pagamento della tassa sui rifiuti);

- Avvalersi di smaltitori o fornitori esterni in possesso delle autorizzazioni di legge e tecnicamente idonei allo smaltimenti dei rifiuti assegnati;
- Predisposizione, con cadenza annuale, di una mappa dei rifiuti che riassume le quantità, la classificazione, lo stato fisico e la destinazione dei rifiuti prodotti;
- Individuare situazioni di non conformità, identificare ed implementare opportune azioni correttive e preventive (AC/AP) in ottica di miglioramento continuo.